



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio in data 15 ottobre 2024, composta dai Magistrati:

Salvatore	PILATO	Presidente
Giuseppe	GRASSO	Consigliere
Gioacchino	ALESSANDRO	Consigliere
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario – relatore
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 200/18.6.1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 /18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Visti i referti del Comune di Trapani (TP) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente agli anni 2022 e 2023;

Vista la relazione del magistrato istruttore prot. 8008 del 14 ottobre 2024;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 73/2024, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

Udito il relatore, Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso.

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle

gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; -valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; -verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Passando a trattare la specifica situazione del Comune di Trapani, nell'attuale ciclo di controllo, svolto sugli esercizi 2022 e 2023, il Magistrato istruttore ha analizzato i referti prodotti dall'ente, formulando specifiche osservazioni in ordine a ciascuna delle forme di controllo scrutinate.

In data 14.03.2024, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 12.04.2024, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la predetta deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, ha evidenziato che:

- il Comune ha adottato il regolamento dei controlli interni, che risulta approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 01/03/2013 e modificato nel 2022 con la deliberazione consiliare n. 124;

- per entrambi gli esercizi finanziari il controllo sugli equilibri finanziari non è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente per mancanza dell'approvazione del bilancio (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 223/2024/PRSP, che segnala l'ultimo bilancio di previsione approvato (2021/2023) con delibera di C.C. n. 63 del 23 maggio 2022), seppure, come riportato nelle note del questionario 2023, il Servizio Bilancio dichiara di avere verificato costantemente il mantenimento degli equilibri di bilancio (Cfr. quesiti 1.1d e NOTE 2023);
- il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati e il numero di report effettivamente prodotti non risulta soddisfacente per il controllo sugli equilibri finanziari e, limitatamente al 2023, la criticità si registra anche per il controllo sugli organismi partecipati; a tal proposito, l'Ente specifica, tuttavia, che sono in fase di elaborazione sia la proposta di deliberazione sulla ricognizione ordinaria delle partecipate al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P/D. Lgs. 175/2016, nonché le relazioni del Dirigente del settore <<in quanto a tutt'oggi non sono pervenuti tutti i documenti contabili propedeutici alla stesura>> degli adempimenti suddetti. (Cfr. quesito 1.2 anno 2023); sul punto si rinvia a quanto accertato e disposto con le deliberazioni di questa Sezione n. 1/2022 e n. 223/2024/PRSP;
- inoltre, per entrambe le annualità sono stati riscontrati bassi livelli di criticità per i controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e strategico, alto per il controllo sugli equilibri finanziari e medio per il controllo sugli organismi partecipati (Cfr. quesiti 1.4); sul punto si rinvia a quanto accertato e disposto con le deliberazioni di questa Sezione n. 1/2022 e n. 223/2024/PRSP;
- ancora, sempre per i due esercizi, a fronte di report ufficializzati con delibere di Giunta o di Consiglio, il numero delle relative azioni correttive avviate è stato inferiore per il controllo di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi per l'anno 2022 (Cfr. quesito 1.5 anno 2022), mentre per l'anno 2023 limitatamente al controllo sulla qualità dei servizi (Cfr. quesito 1.5 anno 2023);
- nei due anni esaminati, poi, il numero di unità di personale assegnato al controllo sugli organismi partecipati è pari allo 0,6;
- l'Ente ha provveduto nel biennio ad attuare modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione per il controllo di gestione e strategico al fine di implementarne

l'integrazione ed istituendo, altresì, la contabilità analitica per centri di costo e ricavo (Cfr. quesiti 1.6 del 2022 e NOTE).

Sulla base delle risposte fornite alla prima parte del Questionario, dunque, si può ritenere che sussistono alcune criticità per i controlli interni e il sistema appare solo parzialmente adeguato.

2. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo in oggetto è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 147 *bis*, commi 1 e 2 del Tuel.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- per entrambi gli esercizi finanziari, l'Ente ha dichiarato che, a fronte delle ipotesi previste dall'art. 49 TUEL, sono state adottate delibere di Giunta e del Consiglio con parere di regolarità tecnica o contabile NEGATIVO; come da specifica indicazione contenuta nelle NOTE (Cfr. quesiti 2.1 2022 e 2023 e NOTE):
 - o durante l'esercizio 2022 sono state adottate n. 4 delibere di Giunta Comunale con parere di regolarità contabile negativo;
 - o durante l'esercizio 2023 sono state adottate n. 3 delibere di Giunta Comunale con parere di regolarità contabile negativo.

L'ente dichiara che nelle deliberazioni sopra indicate la Giunta ha motivato le ragioni dell'adozione degli atti ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del TUEL.

Il punto verrà approfondito in sede di controllo finanziario sul rendiconto 2023 e sul bilancio di previsione 2023/2025.

- l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione causale semplice (Cfr. quesiti 2.3 2022 e 2023);

- gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente NON hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo (Cfr. quesiti 2.4 2022 e 2023);
- gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente NON hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (Cfr. quesiti 2.5 2022 e 2023);
- l'Ente ha dichiarato, per il 2022, che gli atti sottoposti a controllo di regolarità contabile rappresentano circa il 67,8% del totale e quelli relativi al controllo di regolarità tecnico-amministrativa appena il 5,3%; per il 2023, le percentuali sono rispettivamente pari al 64% e al 5,4%; inoltre, a fronte di irregolarità rilevate e segnalate per entrambe le tipologie di controllo e per i due esercizi finanziari, non si registrano provvedimenti sanatori per il controllo di regolarità contabile, mentre per il controllo di regolarità tecnico-amministrativa le irregolarità sanate si attestano attorno al 20% nel 2022, diminuendo nel 2023 con una percentuale di circa il 10%. A fronte dei suddetti dati, l'Ente ha riportato nelle NOTE delle ulteriori indicazioni, identiche per entrambi gli esercizi (Cfr. quesiti 2.6 2022 e 2023 e note): << Nel controllo di regolarità successivo le irregolarità accertate e non sanate attengono soprattutto a mancato rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti stante la carenza ormai cronica di personale che si assesta al di sotto di circa 300 unità a tempo indeterminato rispetto all'organico previsto in quanto la mancata approvazione nell'anno 2022 del bilancio di previsione non ha reso possibile assunzioni nel corso del medesimo esercizio>>; **appare necessario che l'ente inserisca nel regolamento una percentuale minima di atti da sottoporre a controllo su un campione relativo alla totalità degli atti;**
- inoltre, per entrambi gli esercizi finanziari, le criticità sopra rilevate sono aggravate dal fatto che l'Ente NON ha indicato la frequenza con cui sono stati trasmessi i report da indirizzare ai responsabili dei servizi (Cfr. quesiti 2.7 2022 e 2023), ha dichiarato di NON aver effettuato controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività realizzata da specifici uffici o servizi (Cfr. quesiti 2.8 del 2022 e 2023). Ed ancora, NON sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti, né sono state implementate le procedure per monitorare i flussi di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge e nel caso di superamento dei termini

previsti dalla normativa vigente e NON sono state implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge (Cfr. quesiti 2.9 e 2.10)¹.

Alla luce delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile non appare pienamente adeguato.**

3. CONTROLLO DI GESTIONE

Tale forma di controllo consiste nell'insieme di strutture, metodiche, procedure e altre misure del servizio di controllo interno, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione.

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali ha registrato un lieve aumento, passando dal 19% del 2022 al 23% del 2023 (Cfr. quesito 3.7);
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa risulta medio/alto e l'Ente ha dichiarato di aver predisposto un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare (Cfr. quesiti 3.8 e 3.9).

Alla luce delle criticità emerse, il funzionamento del controllo di gestione appare adeguato.

4. CONTROLLO STRATEGICO

¹ In nota l'ente dichiara che <<E' stata emanata specifica direttiva n. 9/2023 a firma del Segretario Generale prot. n. 27865 del 31.03.2023 affinché venisse rispettata la tempistica dei 30 giorni nella liquidazione delle fatture e specifiche azioni correttive anche con i report periodici sui controlli interni>>.

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”*.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- l'Ente in entrambi gli esercizi 2022 e 2023 NON ha approvato il PEG 2023-2025 e 2024-2026, motivando l'inadempimento per mancata approvazione dei documenti di programmazione e procedendo con un PEG provvisorio, adottato con deliberazioni della Giunta comunale (Cfr. quesito 4.1.2); si tratta di una grave criticità già evidenziata dalla Sezione nelle deliberazioni sui controlli finanziari;
- in relazione all'anno 2023, diversamente dall'esercizio 2022, l'Ente ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione per il personale preposto alla redazione del PIAO (Cfr. quesito 4.11);
- per entrambi gli esercizi finanziari, tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione NON è stata adottata la rotazione degli incarichi dirigenziali, sebbene la stessa si è realizzata a causa della quiescenza di due Dirigenti tecnici a tempo indeterminato e delle dimissioni, per assunzione di altro incarico, di un Dirigente con incarico a tempo determinato (Cfr. quesito 4.14.1); in nota al referto 2023 l'ente precisa che *<<Attualmente sono in servizio solo due Dirigenti a tempo indeterminato su n. 7 macrostrutture dell'Ente ed un Dirigente tecnico a tempo determinato. Pertanto anche a tutt'oggi la rotazione risulta complicata>>*.

Alla luce delle criticità emerse, il funzionamento del controllo strategico non appare pienamente adeguato.

5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tale forma di controllo normato dall'articolo 147 *quinquies* del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, l'unica criticità rilevata per entrambi gli esercizi finanziari riguarda l'assenza di opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall'art. 183, comma 8, TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute (Cfr. quesito 5.7). Pertanto, il controllo sugli equilibri finanziari appare adeguato; la Sezione, tuttavia, richiama le criticità emerse nelle deliberazioni di questa Sezione all'esito dei controlli finanziari sopra citate.

6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le Autonomie, la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) tende a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- NON sono stati approvati per entrambi gli esercizi i *budget* delle società *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'Ente (Cfr. quesito 6.4);
- limitatamente all'esercizio finanziario 2023 si rileva che:

- NON è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, sebbene dalle NOTE risulti che l'Ufficio Partecipate ha sollecitato, con nota inoltrata a tutti gli organismi partecipati, la trasmissione delle certificazioni dei relativi rapporti di credito/debito reciproci al 31.12.2023 (Cfr. quesito 6.7);
- per il monitoraggio dell'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP, l'Ente contrariamente al riscontro positivo dell'anno precedente, ha risposto che NON RICORRE LA FATTISPECIE, in quanto – come specificato nelle NOTE - non sono ancora stati presentati da parte degli organismi partecipati i documenti contabili necessari per poter effettuare dei controlli. (Cfr. quesito 6.9);
- anche per la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, l'Ente ha risposto che NON RICORRE LA FATTISPECIE, in quanto – come specificato nelle NOTE - non sono ancora stati presentati da parte degli organismi partecipati i documenti contabili necessari per poter effettuare dei controlli. (Cfr. quesito 6.10);
- ed ancora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, in merito alla sussistenza di crisi aziendale, l'Ente ha risposto che NON RICORRE LA FATTISPECIE, in quanto – come specificato nelle NOTE - non sono ancora stati presentati da parte degli organismi partecipati i documenti contabili necessari per poter effettuare dei controlli. (Cfr. quesito 6.11);
- per il biennio NON sono stati previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (Cfr. quesito 6.13);
- per entrambi gli esercizi NON sono stati elaborati ed applicati gli indicatori di deficitarietà strutturale e di qualità dei servizi affidati, fatta eccezione (in merito a quest'ultimo, per il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. (Cfr. quesito 6.16).

Alla luce delle criticità emerse, il funzionamento del controllo sugli organismi partecipati non appare adeguato, anche considerando gli esiti della deliberazione

di questa Sezione n. 1/2022/PRS; la situazione delle società partecipate verrà esaminata con uno specifico controllo.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle Autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- per il biennio le rilevazioni sulla qualità dei servizi NON si estendono anche agli organismi partecipati (Cfr. quesiti 7.4);
- per entrambi gli esercizi finanziari NON sono stati pubblicati gli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti in merito alla erogazione di alcuni servizi (Cfr. quesito 7.8.3);
- sia per l'anno 2022, che per il 2023 l'Ente NON ha effettuato confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (Cfr. quesito 7.9);
- per il 2022, contrariamente al 2023, NON sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità (Cfr. quesito 7.10).

Alla luce di quanto emerso, il controllo sulla qualità dei servizi non appare pienamente adeguato.

8. APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 - 2023, si rileva che l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R., tuttavia:

- per il 2022, l'Organo politico NON ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR in materia di *auditing* finanziario-contabile e sulla *performance* (Cfr. quesito 1.3);
- i sistemi informatici dell'Ente NON hanno integrato efficacemente e tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione (Cfr. quesito 12). Tuttavia, i dati vengono acquisiti con i report quadrimestrali prodotti dal Dirigente del VI Settore cui viene accentrata tutta l'attività progettuale ed esecutiva legata ai fondi PNRR (Cfr. quesito 12.1).

In considerazione delle risposte acquisite, l'attuazione del P.N.R.R. non appare pienamente adeguato.

In conclusione, gli esiti del controllo appaiono complessivamente solo parzialmente adeguati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

DELIBERA

- che, all'esito della verifica condotta, ai sensi dell'art. 148 TUEL, sugli esercizi 2022 e 2023, il sistema dei controlli interni del Comune di Trapani appare solo parzialmente adeguato;
- la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Organo di revisione del Comune di Trapani, per i profili di rispettiva pertinenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di Trapani.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 21 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura